**Misure urgenti in materia di sport**

**DECRETO LEGGE 23 giugno 2021, n. 92**

Si segnala al lettore la pubblicazione del d.l. 23 giugno 2021, n. 92, contenente “Misure urgenti per il rafforzamento del Ministero della transizione ecologica e in materia di sport” (GU Serie Generale n.148 del 23-06-2021). Di seguito, un estratto del d.l. appena citato, con specifico riferimento alle disposizioni in tema di sport.

Art. 8

Disposizioni urgenti per le Olimpiadi

di Milano-Cortina 2026

1. All'articolo 3, del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16,

convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, sono

apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2:

1) al primo periodo, dopo le parole «Lo scopo statutario e'»

sono inserite le seguenti: «la progettazione nonche'» e dopo le

parole «bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022» sono inserite

le seguenti: «nonche' delle opere finanziate interamente, anche

connesse e di contesto relative agli impianti sportivi olimpici,

sulla base di un piano degli interventi predisposto dalla societa',

di intesa con il Ministero delle infrastrutture e della mobilita'

sostenibili e con le Regioni interessate, e approvato con decreto del

Presidente Consiglio dei ministri o dell'autorita' politica delegata

allo sport adottato entro il 31 ottobre 2021»;

2) al terzo periodo, le parole «commissari straordinari dotati

dei poteri e delle funzioni di cui all'articolo 4, comma 3, del

decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32» sono sostituite dalle seguenti:

«commissari straordinari dotati dei poteri e delle funzioni di cui

all'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32»;

b) al comma 2-bis, le parole «sono attribuiti i poteri e le

facolta' previsti dall'articolo 61, commi 5 e 8, del decreto-legge 24

aprile 2017, n. 50» sono sostituite dalle seguenti: «sono attribuiti

i poteri e le facolta' previsti dall'articolo 61, commi 4, 5, 7 e 8,

del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50»;

c) al comma 9, il terzo periodo e' sostituito dal seguente: «Si

applicano, in ogni caso, le disposizioni di cui all'articolo 23-bis

del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.».

Art. 9

Personale CONI

1. All'articolo 1 del decreto-legge 29 gennaio 2021, n. 5,

convertito dalla legge 24 marzo 2021, n. 43, sono apportate le

seguenti modificazioni:

a) al comma 3, dopo le parole «ai sensi delle vigenti

disposizioni in materia di assunzioni» sono inserite le seguenti: «e

ai sensi del comma 4»;

b) il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. Il CONI, con

proprio atto, nell'ambito dell'autonomia organizzativa e in coerenza

agli standard di indipendenza e autonomia previsti dal Comitato

olimpico internazionale nonche' dalla legge 31 gennaio 1992, n. 138,

e dal decreto-legge 19 agosto 2003, n. 220, convertito, con

modificazioni, dalla legge 17 ottobre 2003, n. 280, determina

l'articolazione della propria dotazione organica nel rispetto dei

limiti di cui al comma 1. Il personale di Sport e Salute S.p.A. di

cui al comma 2, incluso quello dirigenziale, e' inquadrato tenuto

conto delle attribuzioni previste dalle qualifiche e dai profili di

provenienza, dei compiti svolti e della specificita' delle relative

professionalita'. Con il medesimo atto sono stabiliti i criteri e le

modalita' per il reclutamento, attraverso una o piu' procedure

concorsuali da concludersi entro il 31 dicembre 2021 del personale di

cui al comma 3, per le singole qualifiche professionali, incluso il

contingente di personale dirigenziale, nel rispetto dei principi di

trasparenza, pubblicita' e imparzialita' e dei principi di cui

all'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.

165, e in deroga alle procedure di mobilita' di cui all'articolo 30,

comma 2-bis, del predetto decreto legislativo n. 165 del 2001,

nonche' a ogni altra procedura per l'assorbimento del personale in

esubero. Le prove concorsuali possono svolgersi con modalita'

semplificata ai sensi dell'articolo 10 del decreto-legge 1° aprile

2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio

2021, n. 76, e consistere in una valutazione per titoli coerenti alle

professionalita' di necessaria acquisizione e nell'espletamento di

almeno una prova. Al personale si applica il contratto collettivo

nazionale del personale, dirigenziale e non dirigenziale, del

comparto funzioni centrali-sezione enti pubblici non economici.».

Art. 10

Disposizioni finanziarie

1. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni del

presente decreto il Ministro dell'economia e delle finanze e'

autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti

variazioni di bilancio.